



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

Servizio Attività Produttive

Prot. n. 15261

Ordinanza n. 164

OGGETTO : Pubblici esercizi e quiete pubblica.

IL SINDACO

VISTO il DPR n° 616/77 con il quale si trasferiscono ai Comuni le funzioni amministrative per la fissazione, sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Regione Campania, degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 19/5/20011 con la quale ha deliberato di affidare a tecnico esterno competente la stesura del piano di zonizzazione acustica;

VISTO la disposizione n. 22 del 23/5/2011 con la quale il Comune di Massa Lubrense ha affidato al tecnico competente la stesura di un piano di zonizzazione acustica

VISTO il T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 16/6/1931, n° 773, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n° 635;

VISTO l'art. 54 TUEL;

VISTO l'art. 50 della legge n° 287/91;

VISTO il D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Nelle more dell'approvazione del piano di zonizzazione acustica le disposizioni riportate nella presente si applicano dalla data odierna e fino all'approvazione del Piano, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25/08/91, n. 287, ad esclusione di quelli indicati all'art. 3, comma 6, della legge medesima.

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1)- CHIUSURA SETTIMANALE:

1.1- I Pubblici esercizi possono effettuare sino ad un massimo di due giorni di chiusura a scelta nella settimana. I titolari degli esercizi che intendono avvalersi di tale facoltà ne danno comunicazione scritta al Comune.

1.2 Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune, con raccomandata A.R. o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo, le fasce orarie di apertura e gli eventuali giorni di chiusura settimanale.

1.3 I titolari degli esercizi che abbiano scelto di fare la chiusura settimanale, possono modificarla previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

2)- FASCIA ORARIA DI APERTURA FACOLTATIVA MASSIMA:

La fascia oraria di apertura massima degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distinti secondo la tipologia indicata all'art. 5 della L. 25/08/1991, n° 287 è stabilita come segue:

2.1 Esercizi di tipo A) – ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) **dalle 09,00 alle 02,00 del giorno seguente.**

2.2 Esercizi di tipo B) – somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) ed esercizi di tipo D) ovverosia esercizi nei quali è autorizzata la somministrazione di tutti i generi alimentari già indicati per tipo B) ad eccezione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione: **dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno seguente.**

3)- FASCIA ORARIA DI APERTURA OBBLIGATORIA

3.1 All'interno delle fasce orarie facoltative l'esercente ha l'obbligo di indicare, definendone l'inizio e la fine:

- per la tipologia A): **minimo 6 (sei) ore di apertura;**
- per le tipologie B) e D): **minimo 8 (otto) ore di apertura.**

3.2 Gli esercenti muniti di autorizzazione per entrambe le tipologie devono attenersi alle prescrizioni imposte per l'attività prevalentemente svolta, la quale dovrà essere esplicitamente comunicata per iscritto al Comune.

3.3 E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

4)- FACOLTA' DI MODIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Autorità Comunale ha facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

5)- CARTELLO INDICATORE



5.1 I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello o altro idoneo mezzo di informazione indicante l'orario di apertura prescelto, ovvero quello stabilito dal Sindaco, nonché l'eventuale giorno di chiusura settimanale.

5.2 Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari e/o dei giorni di chiusura in vigore devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale e opportunamente pubblicizzati all'utenza.

6)- ATTIVITA' PARTICOLARI

6.1 L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:

- giochi leciti ed elettronici (carte, biliardi, bocce, flipper, videogiochi ecc.) dalle ore 10 alle ore 24;
- giochi di società (monopoli, risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.): devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio;

6.2 Per l'attività di sala giochi l'orario massimo di apertura e il seguente: dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno seguente.

ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali l'attività comunque prevalente è quella di spettacolo rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi di tipologia "C");

7 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PURCHE' SVOLTO IN FORMA PRINCIPALE ADIBITI A (ex art. 86 T.U.L.P.)

- trattenimenti danzanti con o senza arte varia (sale da ballo/discoteche);
- spettacoli di cabaret, concerti dal vivo e altri tipi di spettacolo (purchè svolto in forma principale) con possibilità di trattenimenti danzanti:

Fascia obbligatoria: 21,00 – 24,00

Fascia facoltativa: 12,00 – 03,00 del giorno seguente

Fascia in deroga: E' consentita la chiusura alle ore 04,00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste dalla vigente normativa e che abbiano posto in essere i seguenti ulteriori adempimenti:

- a. Autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14.11.1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art.2 punto 6 della L. 447 del 26.10.1995 relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;

- b. Nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata ed uscita dei clienti del locale;
- c. Descrizione delle iniziative di educazione e sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivo di disturbo a danno dei residenti;
- d. Limitare il volume al solo luogo di ascolto.

Le discoteche e simili **all'aperto** dalle ore 03,00 alla chiusura dovranno continuare solo tramite supporto di musica di sottofondo e, comunque, sempre nei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997

8 CARTELLO INDICATORE

I locali di pubblico spettacolo non sono tenuti ad esporre il cartello orario e non è obbligatoria l'osservanza del giorno di chiusura settimanale.

9 ULTERIORI ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO ALL'INTERNO DI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI ED ALBERGHIERI. (ex art. 68 TULPS)

Le attività di trattenimento e svago svolte presso i locali di tipo diverso da quelli indicati al punto 7 e 7.1 sono disciplinate come segue:

9.1 Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, Karaoke, numeri di arte varia, trattenimenti danzanti) svolta in forma accessoria all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) esclusi quelli con tipologia "C"):

- inizio trattenimenti: 21,00 termine: 24.00.

9.2 Utilizzo da parte dei gestori di pubblici esercizi di apparecchi televisivi (se sintonizzati su programmi musicali), radio, mangianastri, giradischi, compact disc, elettrogrammofoni a gettone (jukebox), video jukebox ed altri apparecchi similari:

- orario di funzionamento: dalle ore 09,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00;

limitare il volume al solo luogo di ascolto

9.3 Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, feste danzanti) svolta all'interno di esercizi alberghieri:

- inizio trattenimento ore 21,00 termine ore 24,00.

Il volume dovrà essere limitato al solo luogo di ascolto.

9.4 le attività di trattenimento e diffusione musicale di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.3 della presente ordinanza possono essere prorogate fino alle ore 02,00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale rilasciata previo parere favorevole della Commissione comunale di vigilanza e che abbiano posto in essere i seguenti ulteriori adempimenti:



- a. autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14/1171997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della legge 447 del 26/10/1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
- b. nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata ed uscita dei clienti dal locale;
- c. descrizione delle iniziative di educazione e sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivo di disturbo a danno dei residenti.

9.5 Durante gli orari consentiti all'interno dei locali pubblici o commerciali, alberghieri e/o stabilimenti balneari, qualora dalla medesima strumentazione e/o apparecchiatura si proroghi all'esterno del locale, fonte sonora superiore a 50db, sul principio della prevenzione dell'inquinamento acustico, costituirebbe violazione della presente ordinanza.

9.6 ULTERIORE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI,

In tutti gli spazi, aree e zone esterne ai locali, private o di pubblica fruizione alla propria utenza da parte degli esercizi pubblici o commerciali, alberghieri o stabilimenti balneari è vietato l'utilizzo di strumentazione, apparecchiature, fissa o mobile, sia esso di tipo elettrico, televisivo, radiofonico ed altra eventuale strumentazione e/o apparecchiatura che siano in grado o che propaghino fonti sonore: dalle ore 00,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

E' sempre fatta salva la possibilità per l'Autorità Comunale di determinare gli orari di singoli pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo e/o manifestazioni temporanee anche pubbliche, in relazione a particolari circostanze ed esigenze.

11 SANZIONI

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre ai trasgressori di cui ai punti 7 e 9 della presente ordinanza sarà applicata inoltre una sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 10.329,14, e la sospensione/revoca immediata del titolo autorizzativo

Per le altre violazioni si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, salvo diverse e specifiche sanzioni volute dalla legge.

12 DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza gli interessati dovranno attenersi alle vigenti disposizioni di legge.

Sono revocate le ordinanze sindacale n. 107 del 27/5/2011 – prot. 12528 e n. 133 del 15/6/2011 – prot. 14075;

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e di farne osservare le disposizioni.

Massa Lubrense, - 5 LUG. 2011

IL VICE SINDACO
Geom. ~~Alensio Corsico~~



(dott. Leone GARGIULO)